



COMUNE DI CASTELLANA SICULA

CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO

Deliberazione del Consiglio Comunale

Immediata esecuzione

N. 28

Oggetto: Approvazione del regolamento per la disciplina della Tassa sui rifiuti (TARI) anno 2021

Data 30/07/2021

L'anno **DUEMILAVENTUNO** il giorno **TRENTA** del mese di **LUGLIO** alle ore **18,30** nell'Aula Consiliare del Comune suddetto, a seguito della convocazione del Presidente del **29 luglio 2021 Prot. n. 8671**, previo avviso notificato in tempo utile a ciascun Consigliere si è riunito il Consiglio Comunale, nel rispetto delle distanze di sicurezza e con DPI, in sessione straordinaria e urgente, seduta pubblica di prima convocazione,

Proceduto all'appello nominale risultano:

CONSIGLIERI	Presente	Assente	CONSIGLIERI	Presente	Assente
1) DI PRIMA Tommaso Giuseppe	si		7 GULINO Giuseppina	si	
2) MASCELLINO Francesco	si		8) ZAFONTI Giuseppina	si	
3) DI GANGI Maria Elena	si		9) PIZZUTO Angelo		si
4) GIACOMARRA Enza	si		10) GIACOMARRA Francesco	si	
5) GANGI Epifanio Salvatore	si		11) VENTIMIGLIA Calogero	si	
6) MIGLIORE Massimiliano	si		12) MURATORE Floriana	si	

Presenti n. 11 Assenti n. 1

Risultato legale il numero degli intervenuti per la validità della seduta, assume la presidenza il Sig. Di Prima Tommaso – Presidente del Consiglio.

Partecipa il Vice Segretario Comunale Dott. Vincenzo Scelfo;

Il Responsabile del Settore Economico Finanziario sottopone al Consiglio Comunale la seguente proposta di deliberazione: “Approvazione del regolamento per la disciplina della Tassa sui rifiuti (TARI)

PREMESSO

- Che l'art. 52 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di potestà regolamentare dei Comuni, afferma che *«le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti»*;
- con l'entrata in vigore della IUC viene fatta salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate per effetto del richiamo esplicito dell'art. 52 del D.Lgs 15/12/1997, n. 446, ad opera del comma 702, art. 1, della Legge n. 147/2013;

DATO ATTO che il termine per approvare un regolamento ed eventuali modifiche con effetto retroattivo al 1° gennaio dell'anno di riferimento deve intendersi coincidente con il termine ultimo fissato a livello nazionale per l'approvazione del bilancio di previsione, in base a quanto disposto dall'art. 52, comma 2 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, come interpretato dall'art. 53, comma 16 L. 23 dicembre 2000 n. 388 e poi integrato dall'art. 27, comma 8 L. 28 dicembre 2001 n. 448, il quale prevede che *il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'I.R.P.E.F. di cui all' articolo 1, comma 3 D.Lgs. 28 settembre 1998 n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'I.R.P.E.F. e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento*;

DATO ATTO che con D.L n. 41 del 22 marzo 2021 (Decreto Sostegni), limitatamente all'anno 2021, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, i comuni approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva, sulla base del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, entro il 30 giugno 2021 successivamente prorogato al 31 luglio 2021 con art.2 del D.L. n. 99/2021;

VISTI

- l'art. 1, comma 639 L. 27 dicembre 2013, n. 147 *«Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2014»*, il quale ha disposto l'istituzione dell'imposta unica comunale (IUC), basata su due presupposti impositivi (il possesso di immobili e l'erogazione e la fruizione di servizi comunali) e composta da tre distinte entrate: l'imposta municipale propria (IMU), di natura

patrimoniale, il tributo per i servizi indivisibili (TASI), destinata al finanziamento dei servizi comunali indivisibili, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;

- l'art. 1 comma 682 della L. 27 dicembre 2014, n° 147 che recita: *“Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il comune determina la disciplina per l'applicazione della IUC, concernente tra l'altro: a) per quanto riguarda la Tari: 1) i criteri di determinazione delle tariffe; 2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti; 3) la disciplina delle riduzioni tariffarie; 4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE; 5) l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta”*;
- l'art. 1 comma 659 della L. 27 dicembre 2014, n° 147 che recita: *“Il comune con regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, può prevedere riduzioni tariffarie ed esenzioni nel caso di: a) abitazioni con unico occupante; b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo; c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente; d) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero; e) fabbricati rurali ad uso abitativo; e-bis) attività di prevenzione nella produzione di rifiuti, commisurando le riduzioni tariffarie alla quantità di rifiuti non prodotti”*.
- l'art 1 comma 660. della L. 27 dicembre 2014, n° 147 che recita: *“Il comune può deliberare, con regolamento di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) a e) del comma 659. La relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune.”*

DATO ATTO che il regime impositivo della TARI sostituisce, a decorrere dal 1 gennaio 2014, il regime impositivo, previsto dall'art. 14 del D.L. 201/11, convertito in legge 214/11, e dall'art. 5 del D.L. n° 102/13, convertito in legge 124/2013;

VISTO il regolamento per la disciplina della Tassa Rifiuti vigente in questo Comune, approvato con delibera di consiglio comunale n. 29 del 08.09.2014, modificato con delibera di consiglio comunale n. 21 del 29.09.2020;

DATO ATTO che il recepimento nel nostro ordinamento delle direttive europee sull'economia circolare ha determinato una revisione del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 (TUA) sotto vari profili. In particolare il Decreto Legislativo 3 settembre 2020 n. 116, attuativo della direttiva comunitaria n. 851/2018, riforma l'art. 198 TUA (art. 1 co. 24 del D.lgs. 116/2020) sopprimendo ogni riferimento ai rifiuti assimilati agli urbani e interviene:

- sulla definizione dei rifiuti di cui all' art. 183 del D.lgs. 152/2006;
- sulla classificazione dei rifiuti di cui all'art. 184 del D.lgs. 152/2006

DATO ATTO, altresì, che il decreto legislativo 3/09/2020 n. 116 è entrato in vigore il 26/09/2020; tuttavia, ai sensi dell'art. 6 comma 5 del medesimo decreto *“al fine di consentire ai soggetti affidatari del servizio di gestione dei rifiuti il graduale adeguamento operativo delle attività alla definizione di rifiuto urbano, le disposizioni di cui agli articoli 183, comma*

1, lettera b-ter) e 184, comma 2 e gli allegati L-quater e L-quinquies, introdotti dall'articolo 8 del presente decreto, si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2021”.

CONSIDERATO che si è resa necessaria l'introduzione di un nuovo articolo "7bis Esclusione Utenze non domestiche" in ragione delle disposizioni di cui all'art. 3 comma 12 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152.

RITENUTO CHE per l'annualità di competenza 2021 si è ritenuto di prevedere misure straordinarie finalizzate all'utilizzo del Fondo perequativo di cui all'art.11 della L. R. n.9/2020 di cui all'art. 24 del presente regolamento;

CONSIDERATO CHE, che la riduzione pari al 100% della quota variabile e quota fissa riguarderà le utenze non domestiche attive alla data del 01/01/2021;

SEGNALATO che, con riferimento alla tassa giornaliera, il canone unico mercatale sostituirà la TARI giornaliera, mentre la TARI giornaliera continuerà ad applicarsi per le altre tipologie di occupazione temporanea.

EVIDENZIATO che, alla luce delle precedenti considerazioni, l'intervento di aggiornamento dell'attuale testo regolamentare può concretizzarsi con le modifiche riportate nell'allegato A, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto.

DATO ATTO che per quanto non espressamente regolamentato, continuano ad applicarsi le disposizioni statali vigenti in materia di Tari;

ESAMINATA la bozza allegata contenente alcune modifiche al regolamento per l'applicazione della TARI;

VISTI

- i pareri favorevoli di regolarità tecnica e finanziaria del Responsabile del servizio Economico Finanziario, ai sensi del comma 1 art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000,
- il parere dell'organo di revisione, ai sensi comma 1 art.239 lettera b) del D.Lgs. 267/00, così come modificato dall'art. 3 comma 2 bis del D.L. 174/2012;

RITENUTO necessario ed opportuno, nel rispetto della disciplina legislativa e nei limiti della potestà regolamentare attribuita ai comuni dalla legge, procedere a modificare il regolamento TARI approvato con delibera di consiglio comunale n. 43 del 07.08.2020, per le motivazioni sopra citate;

CONSIDERATO

- che a norma dell'art. 13 comma 15 del D.L. 201/11, convertito in legge 214/11, a decorrere dall'anno 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'Economia e Finanze, dipartimento delle Finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del D.Lgs. 446/97, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza di termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'Interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo, dell'invio delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti;
- che la trasmissione delle delibere dovrà avvenire mediante inserimento nell'apposita sezione del "portale del Federalismo fiscale", per la pubblicazione sul sito informatico di cui all'art. 1 comma 3 del D.Lgs 360/98 e s.m.i.;

PROPONE

1. **DI DARE ATTO** che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
2. **DI APPROVARE** il nuovo regolamento di disciplina della TARI, riportato nell'allegato "A", che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
3. **DI PRENDERE ATTO** che le suddette modifiche regolamentari avranno efficacia dal 01 gennaio 2021;
4. **DI PROVVEDERE** ad inviare, nei termini di legge la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98;
5. **DI PROVVEDERE** agli adempimenti di cui al d.lgs. 33/2013, pubblicando nel sito "amministrazione trasparente" dell'Ente, il regolamento approvato; nonché di quelli di pubblicazione all'albo pretorio on-line.
6. **DI DICHIARARE**, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del T.U.E.L. (D.Lgs. n. 267/2000) e successive modifiche ed integrazioni

Castellana Sicula li 27.07.2021

Il Responsabile del Settore Economico- Finanziario
f.to *Dott.ssa Vincenza Di Girgenti*

COMUNE DI CASTELLANA SICULA

PROVINCIA DI PALERMO

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DA SOTTOPORRE ALL'ESAME DEL CONSIGLIO COMUNALE

PROPONENTE: Il Responsabile del settore Economico-Finanziario

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:

OGGETTO: Approvazione del regolamento per la disciplina della Tassa sui rifiuti (TARI)
Anno 2021

Ai sensi dell'art. 53, comma 1, della legge n. 142/1990, recepito dalla L. R. n. 48/91, nel testo modificato dall'art. 12 della L. R. n. 30/2000, i sottoscritti esprimono i seguenti pareri sulla presente proposta di deliberazione:

- PARERE FAVOREVOLE sotto il profilo della regolarità tecnica –

Li, 27/07/2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to Dott.ssa Vincenza Di Girgenti

PARERE FAVOREVOLE sotto il profilo della regolarità contabile

Li, 27/07/2021

IL RAGIONIERE
f.to Dott.ssa Vincenza Di Girgenti

Il Consigliere Giacomarra Francesco lamenta i ritardi nella predisposizione degli atti deliberativi sottoposti all'approvazione dell'odierno Consiglio Comunale, in particolare degli atti riguardanti il regolamento e le tariffe TARI.

Evidenzia che per i consiglieri comunali è stato impossibile approfondire gli argomenti di cui si dibatte.

Ritiene che l'Amministrazione Comunale sia del tutto assente.

Annuncia che per protesta non parteciperà ai lavori consiliari e alle ore 18.45 esce dall'aula.

Il Consigliere Ventimiglia Calogero lamenta, come il consigliere Giacomarra Francesco, i ritardi nella predisposizione degli atti consiliari che non hanno consentito il necessario approfondimento da parte dei consiglieri comunali.

Evidenzia che il ritardo nella predisposizione degli atti deliberativi di natura finanziaria è ormai una consuetudine per il nostro Comune.

Alle ore 18.52 per protesta esce dall'aula.

Nel frattempo alle ore 18.50 è entrata in aula la consigliera Giacomarra Enza.

Il Presidente del Consiglio Comunale riferisce di avere invitato i consiglieri di minoranza ad un incontro preliminare, da svolgersi prima della riunione del consiglio comunale alla presenza del Responsabile del Settore Economico e Finanziario, per approfondire gli argomenti trattati, ma che i predetti non hanno ritenuto di parteciparvi.

Il Presidente del Consiglio Comunale, quindi, illustra l'argomento in questione, soffermandosi sulle difficoltà tecniche incontrate nella predisposizione degli atti.

Evidenzia che l'Amministrazione Comunale ha deciso di azzerare per il 2021 le tariffe TARI per le utenze non domestiche, in modo da fornire un aiuto concreto alle attività produttive che più di altre categorie hanno subito gli effetti della pandemia.

Il consigliere Gangi chiede alcuni chiarimenti al Presidente del Consiglio Comunale che prontamente li fornisce.

Il consigliere Migliore contesta la scelta dei consiglieri di minoranza Giacomarra Francesco e Ventimiglia Calogero di abbandonare l'aula, ritenendola pretestuosa.

Plaude all'Amministrazione Comunale per aver deciso di ridurre le tariffe TARI.

Annuncia il voto favorevole del gruppo di maggioranza.

Il Sindaco censura il comportamento dei consiglieri di minoranza Giacomarra Francesco e Ventimiglia Calogero.

Ritiene che si siano sottratti al confronto adducendo argomenti, a suo dire, pretestuosi.

Annuncia che un esponente dell'Amministrazione Comunale (l'Assessore Daniela Fiandaca) è stato eletto nel C.d.A. della Società SRR Palermo Provincia Est, osservando che ciò consentirà di avere contezza in tempo reale delle decisioni che verranno adottate in futuro nell'ambito della gestione dei rifiuti.

Non essendoci altri interventi il Presidente del Consiglio Comunale pone ai voti la proposta di deliberazione

Con votazione unanime favorevole (per alzata e seduta) dei 9 consiglieri comunali presenti (assenti Giacomarra Francesco, Ventimiglia Calogero e Pizzuto Angelo) il Consiglio Comunale

DELIBERA

di approvare la proposta di deliberazione ad oggetto **“Approvazione del regolamento per la disciplina della Tassa sui rifiuti (TARI) Anno 2021”**, che costituisce parte integrante della presente deliberazione.

Con successiva votazione favorevole dei 9 consiglieri comunali presenti (assenti Giacomarra Francesco, Ventimiglia Calogero e Pizzuto Angelo) il Consiglio Comunale delibera di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo.

Letto, approvato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE
F.to: Tommaso Di Prima

IL CONSIGLIERE ANZIANO

F.to: Mascellino Francesco

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE

F.to: Vincenzo Scelfo

CERTIFICATO DI PUBBLICITA' LEGALE
(Ai sensi dell'art. 32 della Legge n. 69 del 18/06/2009)

Il sottoscritto Segretario del Comune, su conforme attestazione del dipendente incaricato alla pubblicazione ON-LINE sul sito informatico istituzionale di questo Comune ,

A T T E S T A ;

che la presente deliberazione è stata pubblicata, nelle forme di legge, all'Albo Pretorio ONLINE del sito WEB all'indirizzo://www.comune.castellanasicula.pa.it per la durata di quindici giorni consecutivi con decorrenza dal _____ fino al _____ e che entro il suddetto non è stato prodotto a quest'ufficio opposizione o reclamo.

Castellana Sicula, li _____

Il Responsabile del Servizio

Il Segretario Generale

ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio

C E R T I F I C A

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in Data: 30/07/2021

[] decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione, a norma dell'art. 12, comma 1, della L.R. 03/12/1991, n. 44 e successive modifiche e integrazioni ;

[X] perché dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 12, comma 2, della L.R. 03/12/1991, n. 44 e successive modifiche e integrazioni.

Castellana Sicula, li 30/07/2021

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
F.to Vincenzo Scelfo

E' copia conforme all'originale

Castellana Sicula, li 30/07/2021



IL VICE SEGRETARIO GENERALE
f.to Dott. Vincenzo Scelfo